

Statuto
Della “ Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno Del Territorio “
In breve “Fondazione F.I.E.L.D.”

Art.1 (Costituzione e sede)

E' costituita, per iniziativa della Regione Calabria, nell'ambito delle politiche della formazione per l'emersione del lavoro irregolare ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 8 del 26 giugno 2003, la “Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno Del Territorio” in breve “Fondazione F.I.E.L.D.”, con sede legale in Catanzaro, via Massara n. 2.

Art. 2 (Scopo ed Attività)

La Fondazione non ha scopo di lucro e si prefigge di realizzare sul territorio calabrese finalità di crescita e di solidarietà sociale, nel quadro della politica regionale e nel rispetto degli atti in indirizzo.

Scopo della Fondazione è quello di attuare e sostenere le politiche per l'emersione del lavoro irregolare e lo sviluppo locale attraverso attività di formazione, studio, ricerca ed osservatorio anche attraverso l'attuazione di progetti finanziati con risorse nazionali e comunitarie con l'obiettivo di valorizzare le risorse locali e favorire la crescita e l'innovazione dei sistemi locali e territoriali.

Tale scopo sarà realizzato attraverso:

- la promozione, anche in collaborazione con Enti Locali, e comunque sempre recependo le indicazioni della Regione Calabria, di iniziative di interesse regionale per la realizzazione di obiettivi previsti in piani di sviluppo regionale o locale;
 - l'accompagnamento e l'animazione dei sistemi locali e territoriali;
 - l'accompagnamento, l'animazione e l'assistenza tecnica ed il sostegno alle imprese calabresi con particolare riferimento alle PMI;
 - la gestione di iniziative e/o azioni dell'Amministrazione regionale presso le sedi comunitarie o organismi nazionali e/o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre regioni europee o italiane;
 - l'assistenza tecnica alla Regione Calabria per programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo, anche sviluppando azioni di promozione, animazione ed accompagnamento;
 - l'assunzione, se prevista dalla normativa di riferimento, della funzione di organismo intermediario o beneficiario o attuatore di progetti coerenti con le finalità istitutive finalizzati al rafforzamento del sistema economico e territoriale regionale;
 - la promozione dello sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo della Regione Calabria attraverso l'incentivazione dei processi di ricerca, innovazione, qualità;
 - lo sviluppo ed il miglioramento dell'attrattività localizzativi del territorio regionale e per l'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo regionale anche tramite progetti, programmi ed iniziative specifiche;
 - il supporto alla Regione Calabria nella creazione e nel coordinamento di una rete di soggetti specializzati operanti nei diversi settori dello sviluppo regionale;
 - la costituzione di fondi di garanzia;
 - l'accompagnamento e il supporto alla Regione Calabria nella sottoscrizione di accordi e convenzioni con Enti ed Istituti di credito per la realizzazione di programmi di sviluppo;
 - la promozione, la diffusione, l'orientamento, l'insegnamento e la pratica della cultura d'impresa quale contributo all'elevazione generale del sistema economico sociale e culturale della Regione Calabria;
 - la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività formative legate ai fabbisogni emergenti nel campo della gestione dell'impresa e, più in generale, del territorio;
 - l'evoluzione delle competenze di imprenditori, amministratori pubblici, funzionari e dirigenti d'azienda ;
 - la promozione di una cultura d'impresa aperta all'innovazione, alla competizione globale, all'attenzione nei confronti dell'ambiente di riferimento;
 - il contributo all'ideazione, all'elaborazione ed alla sperimentazione dei nuovi strumenti di intervento di politica economica locale;
 - la promozione e l'accompagnamento all'implementazione di aggregazioni imprenditoriali;
 - il consolidamento delle attività economiche nella Regione Calabria con particolare riguardo alle imprese familiari;
 - lo sviluppo di reti lunghe di collaborazione tra imprese appartenenti ad altri contesti italiani ed internazionali, con specifico interesse per i rapporti da instaurarsi nell'area del mediterraneo;
 - la progettazione e l'attuazione di attività legate ai temi del trasferimento e dell'innovazione tecnologica;
 - la promozione e la gestione di relazioni nazionali ed internazionali mirate a fertilizzare le attività proposte dalla Fondazione con esperienze elaborate in altri contesti;
 - l'assistenza tecnica ed il supporto operativo ad organizzazioni ed istituzioni nell'ambito dell'elaborazione di programmi e progetti di intervento per lo sviluppo.
- Per l'attuazione dell'oggetto, la Fondazione potrà:
- organizzare e realizzare corsi di formazione e aggiornamento, seminari scientifici e/o divulgativi, congressi, convegni, meeting, dibattiti, giornate di studio;

- sviluppare relazioni con centri e istituti di studio e ricerche nazionali, comunitari ed internazionali, che svolgono attività nei settori d'interesse della Fondazione;
- organizzare e realizzare stage e progetti di studio e ricerca;
- commissionare studi e ricerche ad esperti, anche costituiti in associazioni, società;
- bandire ed assegnare borse di studio ritenute utili e opportune al potenziamento dell'attività fondatizia;
- organizzare, gestire ed offrire patrocinio e supervisione per pubblicazioni, mostre, convegni, ed altre manifestazioni od eventi culturali, divulgativi o formativi;
- dare vita a pubblicazioni scientifiche, anche periodiche, per informare e promuovere la sua attività.

La Fondazione potrà progettare, coordinare, realizzare o gestire in proprio o per conto della Regione, programmi, attività, iniziative di vario genere rientranti nei propri scopi, anche attraverso l'utilizzazione di fondi europei, statali e regionali; può essere soggetto attuatore per la realizzazione di specifici progetti e/o azioni e/o misure previste dai Programmi Operativi Comunitari Nazionali e Regionali.

La Fondazione, nel rispetto della sua autonomia e della finalità statutarie, svilupperà rapporti, scambi e collaborazioni con enti ed istituzioni, nazionali ed internazionali, pubbliche e private, con altre fondazioni sempre nel rispetto delle finalità statutarie, e potrà stipulare, quando sia opportuno, accordi e convenzioni.

La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività e iniziativa connessa o funzionale allo scopo per il quale è costituita direttamente o indirettamente .

Per la realizzazione dei suoi programmi, per la gestione e valorizzazione del proprio patrimonio, la Fondazione, nei modi e termini di legge, potrà istituire, acquistare o partecipare a società previste dal diritto civile.

La partecipazione alla Fondazione non è aperta a soggetti, sia pubblici che privati.

Art. 3 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal conferimento in denaro indicato nell'atto costitutivo, costituente la dotazione iniziale, versato dalla Regione Calabria nonché da ulteriori eventuali incrementi specificatamente rivolti allo scopo di accrescere il patrimonio;
- b) da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, contributi, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere, nell'osservanza delle disposizioni di legge in materia;
- c) dalle elargizioni effettuate da soggetti, pubblici, nazionali o internazionali, destinate espressamente ad incrementare il patrimonio della Fondazione, ed al conseguimento degli scopi statutari;
- d) dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali.

Le rendite del patrimonio della Fondazione possono essere erogate esclusivamente in attuazione dei fini istituzionali e di quelli a loro direttamente connessi. L'erogazione può avvenire nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà utili in stretta aderenza ai fini della Fondazione.

La Fondazione non potrà in alcun modo distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate, previo assenso della Giunta Regionale, a favore di altre fondazioni che hanno finalità analoghe a quelle previste nel presente Statuto.

Art. 4 (Risorse per il funzionamento)

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio di cui all'art. 3 e non espressamente finalizzati all'incremento del patrimonio;
- le risorse ed i contributi di provenienza pubblica finalizzate ad alimentare l'attività della Fondazione od a finanziare specifiche attività, progetti, iniziative od attività di ricerca;
- i proventi derivanti da rapporti convenzionali o dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione .

Art. 5 (Organi)

Sono Organi della Fondazione:

- a. il Consiglio Direttivo
- b. il Comitato Scientifico
- c. il Collegio dei Revisori contabili.

Art. 6 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di tre consiglieri, nominati direttamente dal Presidente della Giunta Regionale.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica sette anni o per quel diverso periodo stabilito in sede di nomina dal Presidente della Giunta Regionale e possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, il Presidente.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra persone di indiscussa moralità, che abbiano preferibilmente specifica esperienza nell'ambito delle attività rientranti nelle competenze della Fondazione.

I Componenti possono essere sostituiti prima della scadenza del loro mandato esclusivamente nella ipotesi di decadenza previste dal presente articolo, morte o impedimento permanente all' esercizio delle funzioni.

I membri del Consiglio Direttivo decadono di diritto dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate;
- per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie ;
- il compimento di atti o di gravi omissioni che arrechino danni al patrimonio od all'attività della Fondazione;
- la condanna penale definitiva per reati perseguibili d'ufficio e, comunque, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica, il buon costume, il sentimento religioso, la pietà dei defunti, nonché per reati di mafia e di usura.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della Fondazione ed ha poteri di indirizzo e coordinamento dell'attività, di gestione ed amministrazione della Fondazione.

Le deliberazioni concernenti atti di straordinaria amministrazione sono assunte previo parere obbligatorio e vincolante della Regione. Le decisioni di più importante rilievo per l'attività della Fondazione devono essere sottoposte al vaglio preventivo della Regione che può esprimere pareri vincolanti, entro venti giorni dalla conoscenza della questione posta all'ordine del giorno, salva sospensione del termine per richiesta di chiarimenti; in caso di particolare urgenza, la deliberazione sulle questioni di più importante rilievo può essere assunta prima del decorso del termine, eventualmente sospeso, di cui al precedente periodo, ma gli effetti della medesima sono risolutivamente condizionati all'eventuale tempestiva sopravvenienza di parere contrario. Il silenzio della Regione non esclude, comunque, l'esercizio dei poteri di cui all'art. 16 dello Statuto.

Il Consiglio, in particolare, a titolo esemplificativo, delibera:

- 1) l'approvazione del bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo;
- 2) l'alienazione o l'acquisto di immobili e gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- 3) le modifiche statutarie, all'unanimità dei suoi componenti e previo il parere obbligatorio e vincolante espresso della Giunta Regionale;
- 4) l'accettazione delle donazioni, dei lasciti e delle elargizioni ;
- 5) i regolamenti interni e la struttura organizzativa;
- 6) la dichiarazione dei soggetti benemeriti della Fondazione cioè di coloro che abbiano dato un particolare contributo allo sviluppo delle attività statutarie;
- 7) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore generale; la nomina si perfeziona con il gradimento da parte del Presidente della Giunta regionale;
- 8) propone alla Giunta regionale gli schemi di convenzione di servizio concernenti i rapporti tra la Regione Calabria e la Fondazione, nel cui ambito sono, tra l'altro, determinati il livello di remunerazione per i servizi resi, nonché le modalità di periodica informazione sullo stato di attuazione delle attività in corso.

Sono, esemplificativamente, atti di più importante rilievo, oltre quelli indicati al precedente comma ai punti 1) e 5), la relazione programmatica annuale ed, in genere, i piani ed i programmi.

Si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio e del consuntivo, nonché ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno o lo richiedano almeno due membri.

E' convocato dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano per età, con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno otto giorni prima della riunione o con un telegramma o telefax inviato almeno tre giorni prima. In caso di particolare urgenza, qualora i prioritari interessi della Fondazione lo richiedano, la convocazione può essere effettuata anche per posta elettronica od in ogni altra forma idonea, almeno ventiquattrore prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modalità del voto sono stabilite dal Presidente.

Art. 8 (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è organo di supporto della Fondazione ed è composto da almeno quindici membri nominati dal Consiglio Direttivo tra le personalità distinte nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

I componenti del comitato durano in carica per il tempo stabilito dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto alla liquidazione di un gettone di presenza per ogni seduta alla quale hanno preso parte.

Il Comitato Scientifico nomina tra i suoi componenti il Presidente.

Il Comitato Scientifico si riunisce ogni qual volta il presidente del comitato lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il comitato stesso.

Il Comitato Scientifico esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo, nonché sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Art. 9 (Composizione e nomina del Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. I componenti del Collegio sono nominati dal Presidente della Giunta Regionale. Nella prima riunione il Collegio nomina al suo interno un vice presidente.

I componenti del Collegio dei Revisori contabili devono essere tutti iscritti all'Albo dei revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori Contabili dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rinnovabili .

Per la sostituzione di qualsiasi membro nel corso del quinquennio si provvede come la nomina del membro stesso. I sostituti durano in carica fino alla scadenza del Collegio.

Ai componenti del Collegio dei Revisori si applicano le cause d'incompatibilità, di esclusione e di decadenza previste per i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 10 (Attribuzioni del Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori contabili esercita il suo mandato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, vigilando sulla gestione ed amministrazione dell'Ente e sulla tenuta della contabilità, dei libri e delle scritture contabili, nonché sull'osservanza dello Statuto .

Esamina il progetto di bilancio preventivo ed il conto consuntivo ed esprime le sue osservazioni in apposita relazione che è rimessa al Consiglio Direttivo unitamente al progetto stesso ed al Presidente della Regione Calabria .

Il Collegio dei Revisori deve essere convocato dal Presidente del Collegio almeno due volte l'anno ed ogni qual volta si rende necessario o quando ne faccia richiesta motivata uno dei membri indicando l'argomento da trattare .

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno predisposto dal Presidente, dovrà essere inviato ai componenti almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Il Collegio delibera a maggioranza.. I membri supplenti partecipano alle sedute senza diritto di voto sostituiscono, con diritto di voto, i membri effettivi, in caso d'assenza od impedimento di alcuno di questi.

Art. 11 (Gratuità delle cariche)

Tutti gli incarichi e le mansioni degli Organi Statutari, sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dei compiti d'istituto, salvo che per i membri del Consiglio Direttivo per i quali lo stesso Consiglio Direttivo, in considerazione dei molteplici ed onerosi compiti che possono gravare sullo stesso, attribuirà compensi con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Tuttavia qualora un componente del Consiglio Direttivo sia a qualsiasi titolo remunerato dall'Amministrazione Regionale, non avrà diritto di percepire qualunque forma di remunerazione per l'attività espletata a favore della Fondazione.

Analogamente, anche ai componenti del Collegio dei Revisori contabili, il Consiglio Direttivo potrà attribuire un compenso determinato con riferimento alla tariffa professionale dei dottori commercialisti spettante per la funzione di revisore.

Art. 12 (Risorse Umane)

Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione definirà la propria struttura organizzativa, ai sensi del precedente art. 7, n. 5, e potrà assumere personale, sulla base delle esigenze e delle disponibilità di bilancio, sia a tempo indeterminato che determinato, nonché potrà avvalersi di volontari e di obiettori di coscienza.

Art. 13 (Consulenti e comitati)

Il Consiglio Direttivo può nominare consulenti ed esperti scelti tra persone particolarmente competenti nelle materie riguardanti l'attività della Fondazione, stabilendone l'eventuale compenso.

Art. 14 (Esercizio Finanziario)

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia a decorrere dalla data di costituzione della Fondazione e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro e non oltre tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario.

La gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione è svolta in base ad apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 (Libri Verbalì)

Sono tenuti i libri verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, in cui vanno riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni. I verbali dovranno essere sottoscritti dal presidente e dal segretario di ogni riunione ed approvati dall'organo cui si riferiscono nella riunione successiva. Sono tenuti, altresì, tutti gli altri libri e registri previsti dalla legge, ivi compresi gli inventari del patrimonio.

Art. 16 (Vigilanza sulla Fondazione)

La Regione Calabria esercita, sulla Fondazione, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso la nomina diretta e fiduciaria, con le modalità per ciascuno previste, degli organi di amministrazione, direzione e controllo. La Regione Calabria vigila sull'attività e sugli organi della Fondazione nelle forme ritenute più opportune e, nell'esercizio di tale funzione, esercita, anche, poteri ispettivi diretti e concreti.

La Giunta Regionale, nel rispetto dell'autonomia della Fondazione, adotta atti di indirizzo e può fissare criteri per la congruità ed adeguatezza delle spese.

Adotta ogni altra iniziativa sia per assicurare la rispondenza dell'attività della Fondazione allo scopo per la quale è stata costituita, sia per garantirne la piena funzionalità ed efficienza e la corretta gestione.

La Giunta Regionale, in particolare, sovrintende all'ordinamento ed alla gestione della Fondazione, ed esercita su di essa il controllo strategico nelle forme previste dall'art. 19 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla efficacia, efficienza ed economicità mediante gli organi competenti.

Al di fuori delle ipotesi di controllo strategico negativo, ove siano accertate gravi violazioni di legge o statutarie o gravi irregolarità nella gestione che compromettono l'attività della Fondazione, il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, può sciogliere il Consiglio Direttivo e nominare uno o più commissari straordinari che eserciteranno i poteri degli organi sciolti ed adottare ogni iniziativa per rimuovere le irregolarità accertate, promuovere l'eventuale azione di responsabilità e ripristinare la normale attività sino al rinnovo degli organi.

Le eventuali modifiche statutarie devono essere sottoposte preventivamente all'approvazione della Giunta Regionale che dovrà determinarsi in merito entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della proposta. Il termine potrà essere interrotto dalla comunicazione di osservazioni da parte del Presidente della Giunta Regionale. In tal caso i termini decorreranno dalla nuova proposta che sarà inviata dalla Fondazione.

Art. 17 (Durata della Fondazione, estinzione e devoluzione dei beni)

La Fondazione è costituita senza alcuna limitazione della durata. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente e, in ogni caso, quando ricorrano le cause d'estinzione previste dalla legge, sarà disposta l'estinzione della Fondazione stessa. La Giunta Regionale, in tal caso provvederà a nominare uno o più commissari liquidatori.

In caso di liquidazione o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo della Fondazione, esaurita la procedura di liquidazione, sarà devoluto, su indicazione della Giunta Regionale della Calabria, ad un altro ente, istituzione o fondazione avente finalità analoghe a quelle della Fondazione e senza scopo di lucro, salvo diversa destinazione di legge.

Art. 18 (Rinvio)

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice civile ed ogni altra disposizione di legge riguardanti le Fondazioni.